



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

Il Garante

Prot. n. 5 del 16 aprile 2014

Protocollo n.37493 cl.II/21 del 16.05.2014

Oggetto: Agevolazione per produttività e merito – contributi restituibilità – tasse ed altri esborsi non restituibilità.

Si è rivolta al Garante la studentessa ... Omissis ... esponendo il seguente caso.

Dopo essere stata iscritta per l'a.a. 2010-2011 la studentessa aveva rinunciato agli studi nel settembre 2011.

Nell'ottobre del 2012 si era reimmatricolata per l'a.a. 2012-2013, con recupero della carriera pregressa, versando in data 8.10.12 € 348,62 a titolo di *tassa* di reimmatricolazione e, dopo la delibera di ammissione della commissione didattica, ulteriori € 2.000,00 a titolo di *oneri amministrativi* in data 02.01.13. Il tutto secondo quanto previsto dal MdS 2012-2013 al punto 8.

Durante l'A.A. 2012/2013 aveva sostenuto una serie di esami e il totale dei CFU da lei acquisiti raggiungeva il numero di quelli necessari per ottenere il rimborso per produttività e merito.

La studentessa lamentava che, nonostante il suo possesso dei requisiti per godere della agevolazione, nulla le era stato riconosciuto dagli Uffici e chiedeva al Garante di intervenire per affermare la sussistenza del suo diritto.

Il Garante, esaminati gli atti, osserva quanto segue.

1. La studentessa, all'atto della immatricolazione, l'8.10.2012, ha pagato € 348,62, a titolo di *tasse* dovute, secondo quanto specificamente elencato al punto 8.3 del MdS, per *tassa* d'iscrizione, *tassa* regionale per il diritto allo studio universitario, quota minima CUS e di imposta di bollo assolta in maniera virtuale.

La studentessa ha poi dovuto versare, in data 02.01.13, la ulteriore somma di € 2.000,00 a titolo di *oneri amministrativi*.

Nessuna somma le è stato chiesto di versare, reimmatricolandosi, a titolo di *contributi*.



L'Ufficio Carriere studenti le ha negato l'agevolazione richiesta affermando: "l'importo erogato, ai sensi della sezione 13.9, n.2, del MdS prevede un richiamo esplicito alla sola voce *contributi universitari* e l'*onere amministrativo* da lei versato è di altra natura, infatti non è determinato sulla base della capacità contributiva dello studente, ma su taglio fisso. Come si legge nella citata sezione 'L'effettivo ammontare dell'importo erogato al singolo studente sarà determinato fino a concorrenza del totale annuale dei contributi universitari dallo stesso versati per l'iscrizione all'anno accademico 2012/2013'."

La lettura delle norme effettuata dall'Ufficio secondo quanto letteralmente previsto nel MdS è certamente corretta.

Infatti, il Manifesto degli Studi istituendo la agevolazione per produttività e merito stabilisce il principio della rimborsabilità dei *contributi* versati. Poiché *tasse* e *oneri amministrativi* costituiscono evidentemente concetti e titoli diversi rispetto ai *contributi universitari* e poiché la studentessa non ha versato alcuna somma a quest'ultimo titolo, risulta evidente che, applicando la disposizione del MdS che ai fini dell'agevolazione per produttività e merito prevede il rimborso di *contributi* versati, alla ricorrente non potesse venire riconosciuto alcun rimborso.

2. Premesso, dunque, che la soluzione negativa dovesse essere indubbiamente adottata dall'Ufficio alla stregua del testo letterale del MdS cit., altrettanto indubbiamente condivisibile sembra pure la fondatezza della censura sollevata nel merito dalla studentessa quando nella sua istanza osserva: "Com'è possibile che in 2.348,62 € pagati per una sola reimmatricolazione con recupero di 3 esami sostenuti solo 2 anni prima, non siano compresi i contributi universitari?"

In effetti si nota che il MdS si dà giustamente cura di dettagliare con trasparenza i singoli titoli che compongono quello complessivo denominato *tasse* per l'ammontare di € 348,62. Desta quindi perplessità il fatto che poi una somma tanto maggiore, ben € 2.000,00, venga *tout court* richiesta soltanto per un titolo denominato *oneri amministrativi*, enunziato nella sua genericità e opacità pur a fronte di un così notevole ammontare. Né si riesce a immaginare quali e quanti possano essere gli *oneri amministrativi* così complessi e gravosi da giungere a giustificare, nel caso specifico, un esborso di



tale misura.

In proposito, il Garante osserva comparativamente che secondo il MdS di quell'anno l'ammontare della sola voce *contributi* ammontava a € 1.718,00 e che il totale richiesto, tasse comprese, ammontava a € 2.075,62, mentre la studentessa ha pagato in totale € 2.348,62 *senza contributi*.

Tale sperequazione di trattamento a svantaggio di una reimmatricolata non sembra comprensibile. Infatti, anche se si volesse imporre un qualche apposito onere come deterrente per chi interrompe e poi riprende gli studi, sembra alquanto eccessivo che si debba giungere a una penalizzazione di tale entità; salva sempre la eventuale necessità di esborso per effettivi particolari oneri, ma se realmente sussistenti, per lo svolgimento della specifica pratica amministrativa.

Inoltre, tenendo presente lo spirito incentivante insito nella agevolazione per produttività e merito, sembrerebbe anche da valutare se e quanto sia coerente rispetto a tale spirito escludere dall'incentivo lo studente nel suo primo anno di studio da reimmatricolato, proprio quando l'agevolazione potrebbe costituire una utile motivazione per la ripresa dell'impegno.

Per le ragioni di cui sopra il Garante così conclude il suo parere:

dato atto delle perplessità nel merito sopra rilevate in merito alle disposizioni del MdS in esame, si deve tuttavia dichiarare che gli Uffici hanno dato puntuale applicazione a tale MdS non concedendo il rimborso chiesto dalla studentessa.

Si dispone che copia del presente parere sia trasmessa al Magnifico Rettore e all'interessata.

Firenze, 16 aprile 2014

f.to Il Garante dei diritti

Dott. Giampaolo Muntoni